

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Foggia sez. I, 22/02/2022, n. 513

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**
Materia: **Famiglia**
Oggetto: **Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Concetta Potito	Presidente
Paolo Rizzi	Giudice
Giulia Busti	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 186/2022 r.g.

promossa da

LE. AN., nata ad Apricena il 18.12.73 ed ivi residente alla Via
(omissis) piano 1

(c.f. (omissis)), rappresentata e difesa, giusto mandato in
atti, dall'Avv. Mara

Santamaria (c.f. (omissis)) del Foro di Foggia, e domiciliata presso
il suo Studio in

Apricena alla Via G. Bruno, 20/B,

e

GI. GI., nato ad Apricena il 02.03.67 ed ivi residente alla Via
(omissis)

piano 1 (c.f. (omissis)) rappresentato e difeso, giusto
mandato in atti, dall'Avv.

Mariachiara Panella (c.f. (omissis)) del Foro di Foggia, con studio in Apricena alla
Via (omissis),

RICORRENTI

e con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI

Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.2.2022, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di

cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.

Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso congiunto depositato in data 13 gennaio 2022, le parti hanno chiesto pronunciarsi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apricena, il 1999, e trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. (omissis), parte II; hanno, inoltre, rappresentato che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: Gi. Ma. nato prima del matrimonio in San Giovanni Rotondo il 1995, Gi. Ma. Lu. Pi. nata a San Giovanni Rotondo il 2000, Gi. An. nato a San Giovanni Rotondo il 2009.

A tal fine, hanno rappresentato che, per ragioni di incompatibilità, le parti hanno instaurato giudizio di separazione personale, all'esito del quale il Tribunale di Foggia ha adottato decreto di omologa n. 12573/2019 del 22.11.2019, non reclamato.

Le parti hanno dato atto del fatto che, sin dalla data di introduzione del giudizio di separazione, l'unione morale e materiale tra i coniugi non è più ripresa, ed hanno dedotto il decorso dei termini di legge prescritti, dall'art. 3, L. n. 898/1970, per potersi procedere alla presentazione della relativa domanda giudiziale.

I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto di voler regolamentare, oltre ai rapporti personali, quelli patrimoniali, addivenendo, tra l'altro, alla cessione gratuita, alla figlia maggiorenne Gi. Ma. Lu. Pi., dell'immobile, di proprietà esclusiva del sig. Gi. Gi., identificato al Catasto del Comune di Apricena, foglio (omissis), part. (omissis), sub. (omissis), part. (omissis), sub. (omissis), part. (omissis), sub. (omissis), part. (omissis), sub. (omissis).

All'udienza del 15.2.2022, le parti, la figlia cessionaria, Gi. Ma. Lu. Pi., ed i loro difensori hanno sottoscritto il verbale di conciliazione contenente gli estremi del trasferimento immobiliare di cui al punto precedente e la rinnovazione delle dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge

n. 52 del 1985, già contenute nel ricorso introduttivo; le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta congiuntamente da Le. An. e Gi. Gi., va accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.

Da atti emerge, invero, sia che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data dell'instaurazione del giudizio di separazione sia che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.

Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.

Osserva, infine, il Collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie appaia congruo e conforme al prevalente interesse delle parti e della prole.

Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo di divorzio contenente la cessione della descritta casa di abitazione in favore della figlia Gi. Ma. Lu. Pi. rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio 2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che «sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

Po. che la citata sentenza delle Sezioni Unite stabilisce che sia il verbale d'udienza a costituire valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657, c.c., deve ordinarsi alla competente Conservatoria la trascrizione del verbale d'udienza del 15.2.2021.

Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:

1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in Apricena, il 10/4/1999, tra LE. AN., nata ad Apricena il 18.12.73 , e GI. GI., nato ad Apricena il 02.03.67 , trascritto nel Registro degli At. di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Apricena, con atto n. (omissis) dell'anno 1999, parte II;

2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità ai patti e alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;

3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;

4) Ordina alla competente Conservatoria la trascrizione del verbale di udienza del 15.2.2022;

5) Nulla sulle spese.

Fo., così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2022 Il Giudice Relatore Il Presidente
Giulia Busti Concetta Potito